



COMUNE DI TRAPANI

Provincia di Trapani

SETTORE FINANZE

LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

A partire dal 12 aprile 2002 per fare le Tombole, le Pesche di beneficenza e le Lotterie locali basta soltanto una comunicazione al Prefetto e al Sindaco.

Tutto ciò grazie al nuovo regolamento dei concorsi e delle operazioni a premi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, che ha notevolmente semplificato l'organizzazione delle manifestazioni locali.

Per manifestazioni di sorte locali si intendono:

- 1) le lotterie locali;
- 2) le tombole;
- 3) le pesche o i banchi di beneficenza.

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e dalle Onlus, per far fronte a proprie esigenze finanziarie.

Fino all'11 aprile 2002, le tombole i cui premi complessivamente non fossero stati superiori all'importo di € 1.549,37, e le pesche o banchi di beneficenza il cui ricavato non fosse stato superiore all'importo di € 7.746,85, promosse in occasione di feste o sagre, erano soltanto soggette all'autorizzazione amministrativa rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Polizia amministrativa, in quanto venivano considerati trattenimenti, ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le altre manifestazioni di sorte locali, diverse da quelle appena menzionate, necessitavano invece della domanda di autorizzazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Il nuovo regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, delle manifestazioni di sorte locali, approvato con il D. P. R. del 26 ottobre 2001, n. 430, entrato in vigore il 12 aprile 2002, stabilisce che, da tale data, gli enti organizzatori delle manifestazioni di sorte locali non devono più presentare domanda di autorizzazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, ma è sufficiente darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del comune in cui sarà effettuata l'estrazione.

Eventuali variazioni devono essere comunicate agli stessi organi, in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Le lotterie locali

Le lotterie locali sono manifestazioni di sorte che si effettuano nell'ambito di una provincia, con la vendita, fino ad un importo massimo di € 51.645, 69, di biglietti:

- staccati da registri a matrice;
- distinti da serie e numerazione progressiva;
- concorrenti ad uno o più premi.

Alla preventiva comunicazione, gli enti organizzatori delle lotterie locali dovranno allegare il regolamento riguardante la specifica lotteria, nel quale saranno indicati:

- a) la quantità e la natura dei premi messi in palio;
- b) la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere;
- c) il luogo in cui vengono esposti i premi;
- d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Le tombole

Per tombola deve intendersi la manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall' 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

Nella tombola locale, la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni confinanti, e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.

Non è limitato il numero delle cartelle che possono essere distribuite, ma i premi in palio non possono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.

Alla preventiva comunicazione, gli enti organizzatori dovranno allegare il regolamento riguardante la specifica tombola, nel quale saranno specificati:

- a) i premi;
- b) il prezzo di ciascuna cartella.

Al regolamento si dovrà inoltre allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione finalizzata a garantire l'assegnazione dei premi promessi, calcolata in misura pari al valore complessivo dei premi, che dovrà essere prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae.

Il Comune disporrà l'incameramento della relativa cauzione se entro trenta giorni dall'estrazione non saranno consegnati i premi ai vincitori.

La cauzione potrà essere prestata mediante:

- a) deposito in denaro;
- b) titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale;
- c) fideiussione bancaria;
- d) fideiussione assicurativa.

Le fideiussioni dovranno essere in bollo.

La cauzione prestata avrà scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione.

Le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole

Le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole dovranno essere pubbliche, e dovranno essere portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.

Un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute, e prima dell'estrazione darà comunicazione al pubblico dei biglietti o delle cartelle (se si tratta di tombola) dichiarati nulli.

Le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole si terranno alla presenza di un incaricato del Sindaco, al quale, al termine delle operazioni di estrazione, sarà consegnata una copia del relativo processo verbale, mentre l'altra copia del verbale sarà inviata al Prefetto.

Pesche o banchi di beneficenza

Le pesche, o i banchi di beneficenza, si effettuano con una vendita di biglietti (non a matrice), una parte dei quali è abbinata ai premi in palio, limitata al territorio di un Comune.

Il ricavato non deve superare l'importo di € 51.645,69.

Gli enti organizzatori dovranno indicare nella comunicazione preventiva anche il numero di biglietti che intenderanno emettere ed il relativo prezzo.

I premi

I premi messi in palio nelle lotterie locali e nelle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Tale limitazione non è prevista per le tombole.

Cause ostative

Il Prefetto può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regolamento approvato con il D.P.R. n. 430/01 o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

Controlli

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, i Comuni sono l'autorità competente a effettuare il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed a ricevere il rapporto e i proventi delle eventuali sanzioni.

Sanzioni

Per le violazioni in materia di manifestazioni di sorte locali è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973), da ultimo modificato dall'art. 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Cioè, in particolare, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.032 a € 10.329 per lo svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti.

La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

A colui, invece, che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni di cui sopra la sanzione amministrativa va da € 309,00 a € 3.098,00.

La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

Infine, il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle suddette operazioni è punito con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00.

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rammenta che, ai sensi dell' art. 2, comma 3, lett.a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, saranno sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza sono da considerare assoggettate a tali imposte, a meno che non ci si trovi nelle condizioni previste dall'art. 108, comma 2 bis, lett .a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che così dispone: "*non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (.) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*".

In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che così dispone: "*l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (.)*".

Si ricorda che la disciplina sin qui descritta riguarda le manifestazioni di sorte locale organizzata da associazioni, enti morali ed ONLUS e rivolte al pubblico.

Per quanto riguarda le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per fini di divertimento e di autofinanziamento, nulla è cambiato. Vale a dire che non occorre richiedere alcuna autorizzazione e non vi è da pagare alcuna imposta.